



Genova, 10 ottobre 2019

Oggetto: Circolare informativa n. 09/19

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Adesione al servizio di conservazione delle e-fatture entro il 31 ottobre.....	2
2. E-fattura, per ritardi e omissioni scattano le sanzioni piene.....	2
3. Fattura differita con data ultimo giorno del mese.....	2
4. Comunicazione delle vendite a distanza sui “marketplace”	3
5. Bonus per gli investimenti pubblicitari 2019	3
6. Voucher manager, formalizzato l’iter di accesso.....	4
7. Indicazione degli aiuti di Stato nel quadro RS.....	4
8. Interpello 388/2019: gestione virtuale delle note spese.....	5
9. La relazione semestrale per le Srl	5
10. Niente contributi per il socio Srl che incassa gli utili.....	6
11. CNDCEC: guida all’IVA comunitaria.....	6
12. Il MEF rassicura che dagli ISA controlli non automatici.....	6
13. Ordini di acquisto del SSN, proroga del NSO e procedure di accreditamento	7
14. Titoli del circolante non svalutabili per il 2019.....	7
Sezione 2: Approfondimenti	8
15. La società estera senza stabile organizzazione non è sostituto d’imposta.....	8
16. Aliquota del 9% per la costituzione di servitù relative a terreni agricoli	8
17. Sconto sul corrispettivo per riqualificazione energetica	9
18. Solidarietà non sempre necessaria nel caso di ritenute non versate	9
19. Neutralità della scissione con parte delle azioni gravate da usufrutto	10
20. IMU nell’ipotesi di contratto di leasing	10
21. La cessione di un fabbricato da demolire non si riqualifica come area edificabile	10
22. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	11
Sezione 3: Principali adempimenti	13
23. Mese di Ottobre 2019	13

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Viale Premuda 46
20129 MILANO
Tel +39 02 7788631
Fax +39 02 778863258

Torino

Corso G. Matteotti 17
10121 TORINO
Tel +39 011 4542526

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Adesione al servizio di conservazione delle e-fatture entro il 31 ottobre

Scade il 31 ottobre prossimo il termine per attivare il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

L'adesione permette di visionare/acquisire il file xml "completo" delle fatture emesse/ricevute dall'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", cioè la versione che comprenda anche i dati fiscalmente non rilevanti della fattura (natura, qualità e quantità dei beni/servizi oggetto dell'operazione).

L'adesione entro il 31 ottobre permette di includere tra le fatture "complete" consultabili anche quelle temporaneamente memorizzate nel periodo transitorio. Chi attiva il servizio dopo il 31 ottobre potrà esaminare e scaricare solo i file relativi alle fatture emesse/ricevute in seguito all'adesione.

2. E-fattura, per ritardi e omissioni scattano le sanzioni piene

Dal 1° ottobre 2019 è iniziato il termine di sanzioni piene per omissioni o ritardi nella fatturazione elettronica. Da tale momento si hanno a disposizione 12 giorni, a partire dalla data di effettuazione dell'operazione, entro cui le fatture immediate possono essere validamente trasmesse al SdI senza incorrere in alcuna sanzione.

Fino al 30 giugno 2019, la riduzione riguardava sia i contribuenti mensili sia trimestrali, mentre la riduzione che si è applicata alle operazioni effettuate entro il 30 settembre era solo per i contribuenti con liquidazione mensile.

3. Fattura differita con data ultimo giorno del mese

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 389 del 24/9/2019, ha affermato che l'indicazione, nelle fatture differite, della data dell'ultima operazione effettuata rappresenta una facoltà, non un obbligo. In alternativa e a seconda dei casi, il soggetto emittente potrà riportare il giorno di emissione della stessa o la data di fine mese "rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta".

Con riferimento alle fatture riferite a più prestazioni di servizi, la risposta all'interpello 389/2019 esamina il caso di un operatore che esegue, nel mese di settembre del 2019, una serie di lavorazioni meccaniche su materiale di proprietà del committente, riconsegna i beni lavorati emettendo dei DDT con causale "reso lavorato" e trasmette, a fine mese, un'unica fattura riepilogativa per tutte le prestazioni rese nel periodo, al fine di riscuotere il pagamento delle somme dovute.

Tale fattura non può considerarsi "differita". Occorre, infatti, ricordare che, generalmente, le



prestazioni di servizi, pur se rese, si considerano effettuate solo "all'atto del pagamento del corrispettivo" o, indipendentemente da tale evento, laddove sia emessa fattura.

Nel caso di specie, la fattura emessa dal soggetto passivo anticipa il momento di effettuazione delle operazioni. Quindi, nell'ipotesi in cui queste siano rese a settembre e il prestatore decida, volontariamente, di emettere fattura indicando la data del 30 del mese nel campo "Data" del file XML, la relativa imposta confluirà nella liquidazione di settembre e dovrà essere inviata allo SdI entro i dodici giorni successivi.

Per un maggior approfondimento si rimanda alla risposta all'interpello 389/2019.

4. Comunicazione delle vendite a distanza sui "marketplace"

Gli operatori che gestiscono i cosiddetti "marketplace", residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre prossimo i dati dei fornitori con le modalità stabilite dal provvedimento del 31 luglio 2019, in attuazione dell'articolo 13 del dl n. 34 del 2019 (decreto crescita). Semplificando, si può definire un marketplace come un sito internet di intermediazione per la compravendita di un bene o un servizio: la caratteristica principale dei marketplace è quella di radunare sotto uno stesso marchio le merci di diversi produttori, venditori, aziende, vendors e sellers.

I soggetti, che sono obbligati a trasmettere la comunicazione, dovranno inviare all'Agenzia dell'Entrate con cadenza trimestrale i seguenti dati:

- la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero complessivo delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Al 31 Ottobre dovranno essere trasmessi anche i dati riguardanti le vendite a distanza di telefoni cellulari, tablet PC e laptop e console da gioco realizzate tra il 13 febbraio 2019 e la data in cui è entrato in vigore questo decreto, ossia il 1° maggio 2019.

5. Bonus per gli investimenti pubblicitari 2019

Si ricorda che dal **1° al 31 ottobre 2019** è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2019 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In particolare è disponibile un'apposita procedura nella



sezione dell'area autenticata "Servizi per" alla voce "comunicare", accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS. Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.

6. Voucher manager, formalizzato l'iter di accesso

Con il DM 25/9/2019, il Ministero dello Sviluppo economico ha disciplinato le modalità e i termini per la presentazione delle domande e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di voucher a favore delle PMI e delle reti per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali (art. 1 co. 228, 230 e 231 della L. 145/2018; c.d. "voucher manager").

I soggetti interessati devono presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile, mediante la Carta nazionale dei servizi (o tramite l'apposita procedura prevista per le reti), nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it).

L'iter di presentazione delle domande di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:

- verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 31/10/2019;
- compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7/11/2019 e fino alle ore 17.00 del 26/11/2019 (in tale fase è possibile compilare l'istanza, caricare i relativi allegati, generare il modulo di domanda in formato pdf immutabile con apposizione della firma digitale e caricare la domanda firmata digitalmente, con conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda");
- invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3/12/2019.

7. Indicazione degli aiuti di Stato nel quadro RS

Per beneficiare degli aiuti di Stato è necessaria l'indicazione degli stessi nel nuovo prospetto previsto nel quadro RS dei modelli REDDITI 2019 ai righi RS401-RS402, ponendo attenzione a quali agevolazioni fiscali bisogna indicare.

Secondo le istruzioni alla compilazione dei modelli REDDITI 2019 il prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel 2018 hanno ricevuto aiuti fiscali automatici e aiuti conseguenti l'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione il cui importo non si può determinare dai procedimenti ma solo successivamente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono dichiarati, seguendo la disciplina dell'art 10 del DM 31 maggio 2017. In generale,



il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui requisiti per il godimento si sono verificati nel periodo d'imposta della dichiarazione, però le istruzioni stabiliscono che nel prospetto del 2019 vanno inseriti anche gli aiuti maturati nel 2018 anche se non fruiti nel medesimo periodo. Le istruzioni precisano che bisogna inserire l'apposito codice degli aiuti che è specificato nella Tabella codici aiuti di Stato e per gli aiuti di cui si intende beneficiare che non sono espressamente previsti nei quadri si utilizza il codice residuale 999. Non viene precisato però quali aiuti fiscali rientrano in questa categoria.

8. Interpello 388/2019: gestione virtuale delle note spese

Con la risposta n. 388/2019, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in ordine alle condizioni per la gestione in modalità elettronica delle note spese e dei relativi giustificativi da parte di un'impresa che si avvale di un elevato numero di "trasfertisti".

In particolare, l'Agenzia ha chiarito che un processo di dematerializzazione dei documenti analogici a rilevanza fiscale, come le note spese e i relativi allegati, deve garantire l'immodificabilità, l'integrità, l'autenticità e la leggibilità degli stessi.

La relativa conservazione elettronica non richiede, di norma, l'intervento di un pubblico ufficiale che attesti, ai sensi dell'art. 4 del DM 17/6/2014, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle immagini su supporto informatico, posto che i documenti in argomento sono generalmente qualificabili come originali "non unici", ossia documenti per i quali è possibile risalire al relativo contenuto attraverso altre scritture contabili o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi.

9. La relazione semestrale per le Srl

Il comma 2 dell'art. 2086 c.c., introdotto dall'art. 375 del D.lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) con effetto dal 16 marzo 2019, stabilisce che l'imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Sono state, inoltre, inserite alcune norme specifiche riguardanti la società a responsabilità limitata. In primo luogo, l'art. 377 comma 5 del D.lgs. 14/2019, anch'esso in vigore dal 16 marzo 2019, ha aggiunto il comma 6 dell'art. 2475 c.c., che prescrive l'applicazione, in quanto compatibile, dell'art. 2381 c.c., contenente le regole sul funzionamento dell'organo di gestione, con l'immutata previsione di cui al comma 3, secondo cui il consiglio di amministrazione:

- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi limiti;



- esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti.

L'art. 2381 comma 5 c.c., anch'esso applicabile alla Srl dal 16 marzo 2019, dispone, inoltre, che gli organi eventualmente delegati sono tenuti a verificare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, e a riferire – al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate.

10. Niente contributi per il socio Srl che incassa gli utili

La Corte di Cassazione con la sentenza 23790 depositata il 24 settembre scorso ha chiarito che il socio della Srl che non presta la propria attività in via abituale e prevalente non è tenuto al versamento dei contributi INPS. È infatti emerso che la sola percezione di utili derivanti da una partecipazione in società di capitale non può fare scattare l'obbligo previdenziale e la Corte ha dichiarato che solo in caso di partecipazione al lavoro in modo abituale e prevalente i soci dovranno versare i contributi INPS.

11. CNDCEC: guida all'IVA comunitaria

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha diffuso una guida che delinea le principali novità che sono state introdotte o che saranno introdotte entro il 2022 in materia di Iva comunitaria. Sono stati affrontati temi quali il commercio elettronico transfrontaliero, le aliquote, il regime delle piccole imprese, la disciplina del call of stock e le prove delle cessioni intracomunitarie. Il documento è disponibile al seguente link: (<https://www.fondazione nazionale commercialisti.it/node/1406>)

12. Il MEF rassicura che dagli ISA controlli non automatici

Il MEF ha risposto alla Camera ad alcuni quesiti posti sull'intenzione di intervenire per disapplicare o rendere facoltativi gli Isa. L'argomentazione da parte del MEF è stata la seguente:

- nonostante non sussista alcun obbligo di modificare i dati precompilati forniti dall'Ade ai fini del calcolo Isa, se il punteggio ottenuto è deficitario, è necessario correggere o evidenziare gli errori dove si può.
- “è escluso ogni automatismo nell'accertamento dovuto al risultato conseguito dal contribuente”. Ancora: “l'attribuzione di un determinato punteggio non comporta di per sé



l'attivazione di attività di controllo". E poi: "I contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive".

13. Ordini di acquisto del SSN, proroga del NSO e procedure di accreditamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella riunione del 25 settembre 2019 tenutasi con i rappresentanti regionali e le associazioni di categoria, ha deciso di prorogare la data di avvio dell'obbligo di trasmissione da parte del Sistema Sanitario Nazionale dell'ordine elettronico tramite NSO (nodo smistamento ordini), a data non ancora confermata, probabilmente nei primi mesi del 2020.

Il giorno seguente, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, è stata pubblicata una nota nella quale "si comunica che è in corso di aggiornamento la decorrenza prevista dall'articolo 3 del decreto ministeriale 7 dicembre 2018." I nuovi termini non sono ancora stati specificati e si attende la formalizzazione delle proroghe che verrà pubblicata nei prossimi giorni sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.

Si segnala inoltre che il 23 settembre scorso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha reso disponibile il servizio per l'accredimento degli Uffici Ordinanti.

14. Titoli del circolante non svalutabili per il 2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre, il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 15 luglio 2019, che estende all'esercizio 2019 le disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli contenute nell'art. 20-quater del DL 23 ottobre 2018 n. 119, conv. L. 17 dicembre 2018 n. 136.

La norma citata prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che ha consentito ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere, nei bilanci 2018, i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.

In sostanza, è stata evitata la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi di perdite di carattere durevole.



Sezione 2: Approfondimenti

15. La società estera senza stabile organizzazione non è sostituto d'imposta

Con risposta all'interpello n. 379 dell'11 Settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha riconfermato che:

- una società non residente può avvalersi del trattamento convenzionale più benevolo, in luogo dell'applicazione dell'ordinaria aliquota IRES, anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati che non posseggono la qualifica di sostituti d'imposta.
- gli obblighi di sostituzione d'imposta a carico delle società estere sussistono solo nel caso in cui la società abbia in Italia una stabile organizzazione.

Il caso pratico si riferisce ad un istituto di credito residente in Svizzera, che non ha una stabile organizzazione in Italia. Questo istituto fornisce finanziamenti a persone fisiche residenti in Italia. Al riguardo, l'Agenzia precisa che, in base all'art. 23 comma 1 lett. b) del TUIR, i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti sono imponibili in Italia se corrisposti da soggetti residenti in Italia e, di regola, sono quindi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Tuttavia, laddove gli interessi non siano corrisposti da un sostituto d'imposta, il soggetto non residente è tenuto ad assoggettare a imposizione i redditi prodotti in Italia presentando la dichiarazione dei redditi.

L'art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera stabilisce che gli interessi sono imponibili anche nello Stato della fonte; ove il percettore sia l'effettivo beneficiario degli interessi, opera la misura massima del 12,50%. L'applicazione dell'aliquota ridotta non è dunque subordinata ai casi in cui intervenga un sostituto d'imposta, posto che la disposizione convenzionale si limita a stabilirne una soglia massima.

16. Aliquota del 9% per la costituzione di servitù relative a terreni agricoli

La Cassazione 22198 del 5 settembre 2019 ha stabilito che si applica l'aliquota del 9% e non del 15% all'atto costitutivo del diritto di servitù dei terreni agricoli. Solo la sentenza 16495 del 4 Novembre 2003 aveva trattato questo tema. Il problema riguarda l'interpretazione del termine trasferimento, che è citata nell'articolo 1 della tariffa parte prima annessa al testo unico dell'imposta di registro, che potrebbe essere inteso sia come termine riepilogativo e quindi includere anche la costituzione di diritti reali, sia come un'espressione esclusiva e quindi per il trasferimento di un diritto reale su un terreno agricoli si dovrebbe applicare l'aliquota del 15% e per la costituzione del 9%. Secondo la Cassazione il termine trasferimento va inteso in senso stretto e quindi per la costituzione del diritto di servitù si applica in ogni caso l'aliquota del 9%.



17. Sconto sul corrispettivo per riqualificazione energetica

L'art 14 comma 3.1 del DL 63/2013 prevede la possibilità delle detrazioni delle spese sostenute riguardanti la riqualificazione energetica su edifici esistenti attraverso uno sconto sul corrispettivo, che è anticipato dal fornitore che ha svolto la riqualificazione e che sarà rimborsato con un credito d'imposta. Lo sconto può essere applicato esclusivamente dai fornitori che hanno svolto gli interventi e sono esclusi tutti i soggetti diversi da essi. Il provvedimento n.660057/2019 ha stabilito che lo sconto deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere pari alla detrazione dall'imposta lorda spettante;
- non riduce l'imponibile IVA;
- è espresso chiaramente nella fattura.

Quindi l'IVA deve essere applicata sull'intero importo, senza dedurre la detrazione. Il provvedimento delibera che:

- i soggetti che usufruiscono di questa detrazione devono comunicare i dati all'Amministrazione finanziaria entro il 28 febbraio dell'anno successivo (a decorrere dal 16 Ottobre 2019).
- se non è effettuato l'invio, l'opzione è resa inefficace.
- il fornitore deve sia convalidare che è stata effettuata l'opzione sia attestare che è stato fornito lo sconto.

Successivamente alla conferma da parte del fornitore, il soggetto beneficiario dovrebbe stornare il residuo debito verso il fornitore, rilevando in contropartita un componente positivo di reddito e nei casi in cui si fa riferimento ad interventi sui beni strumentali, dovrebbe configurare un contributo in conto impianti.

18. Solidarietà non sempre necessaria nel caso di ritenute non versate

La sentenza 10378/2019 a Sezioni Unite, ha risolto il problema riguardante l'esistenza o meno della solidarietà tra sostituto d'imposta e sostituito. La Cassazione ha infatti dichiarato che per le ritenute Irpef, l'unico responsabile nei confronti dell'Erario è il sostituto d'imposta che opera la ritenuta. I giudici infatti affermano che il sostituito, ossia il dipendente, professionista o altro soggetto, ha diritto allo scomputo delle somme trattenute anche se il datore di lavoro non ha effettuato il versamento.

Secondo la Cassazione, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'articolo 35 del Dpr n. 602 citato è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.



19. Neutralità della scissione con parte delle azioni gravate da usufrutto

Con la risposta 343 del 23 agosto, l'Agenzia riconosce la legittimità della scissione non proporzionale se impiegata per favorire il passaggio generazionale. L'Agenzia delle Entrate si esprime anche a riguardo di un'operazione di scissione non proporzionale di una società di capitali le cui azioni sono gravate da un diritto di usufrutto costituito a favore del capostipite. Afferma che questa operazione non presenta profili di elusività se, nell'attuare la scissione, si mantengono le stesse ripartizioni tra usufrutto e nuda proprietà. L'Agenzia però non ha ancora preso una posizione riguardo alla liceità di un'operazione di scissione non proporzionale in cui a fronte di un originario spaccettamento delle posizioni di nuda proprietà e usufrutto, si decidesse di costituire una società beneficiaria posseduta in piena proprietà.

20. IMU nell'ipotesi di contratto di leasing

Con la sentenza 3512/11/2019 della CTR Lombardia del 19 Settembre scorso, si stabilisce la soggettività passiva ai fini IMU in base al contratto di locazione finanziaria di beni immobili e non sulla base della disponibilità materiale del bene. Addirittura anche quando si tratta di un immobile da costruire o in corso di costruzione o anche quando il bene non sia stato consegnato, si realizza comunque la soggettività passiva del locatario finanziario. Infatti, la soggettività passiva IMU deriva esclusivamente dalla sottoscrizione del contratto.

I Giudici sottolineano come il momento della cessazione del contratto si determina all'atto del pagamento dell'ultimo canone in base alla durata stabilita nello stesso e nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, dal momento in cui esso è stato risolto.

La Ctr ritiene infondato il richiamo in via analogica alla disciplina Tasi in quanto è un diverso tributo, con presupposti impositivi differenti (detenzione del bene), non potendo pertanto avere valenza interpretativa.

21. La cessione di un fabbricato da demolire non si riqualifica come area edificabile

Con l'ordinanza 22409/2019 della Corte di Cassazione si conferma che la riqualificazione della cessione di fabbricato da demolire in area edificabile è illegittima; infatti nel caso in cui il terreno è già edificato l'ufficio non può applicare la diversa tassazione prevista per le aree edificabili. È stato presentato il ricorso da parte di un contribuente che ha subito un accertamento da parte dell'Agenzia dell'Entrate che ha ripreso a tassazione una plusvalenza derivante da una permuta. Il contribuente aveva scambiato la proprietà di un fabbricato per il quale era già stata ottenuta l'autorizzazione di demolizione e la successiva ricostruzione, con una parte dell'immobile una volta costruito. Dato che il prezzo stabilito era sproporzionato se riferito esclusivamente alle dimensioni del fabbricato da demolire, allora è emerso più idoneo riferirlo all'aerea. Per questo motivo,



applicando gli articoli 67 e 68 del Tuir, i giudici hanno confermato la legittimità del recupero a tassazione della plusvalenza. Il contribuente ha presentato ricorso in Cassazione che ha affermato che l'articolo 67 del Tuir legittima il recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate successive ad una cessione a titolo oneroso di terreni soggetti a utilizzazione edificatoria ma non consente l'applicazione dell'articolo nei casi in cui su un terreno è già presente un fabbricato in quanto è una zona già edificata. Quindi anche se l'accordo prevede che il venditore riceva parte del nuovo immobile, il terreno è già edificato, e non si applica l'articolo 67 del Tuir.

22. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Rider: introduzione di maggiori diritti e salario orario minimo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 il D.L. n. 101 del 4 settembre 2019 che introduce maggiori tutele per i rider. In particolare, a coloro che prestano lavoro nella forma di co.co.co., in modo personale, continuativo ed organizzato nei tempi e luoghi dal committente, sono riconosciuti nell'immediato gli stessi diritti dei dipendenti dell'azienda. Coloro che prestano lavoro autonomo, invece, avranno diritto ad un salario orario minimo, a condizione di aver risposto ad almeno una chiamata all'ora, applicabile solo dopo 180 giorni dalla Legge di conversione del D.L. 101.

Legittimo il licenziamento del dipendente assente ingiustificato a seguito di trasferimento

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 22100 del 4 settembre 2019, ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti di un dipendente delle poste licenziato per essere stato assente dal servizio a seguito del suo trasferimento ad altro ufficio, e ciò anche se il datore di lavoro nella memoria difensiva in primo grado cambia le ragioni del mutamento della sede di lavoro rispetto a quelle precedentemente indicate nella comunicazione di trasferimento. I giudici hanno precisato che l'imprenditore, nell'ipotesi che venga contestata la legittimità del trasferimento, deve dimostrare in giudizio le reali cause tecniche, organizzative e produttive che giustificano un tale provvedimento.

Reddito di cittadinanza: è reato lo svolgimento di attività di lavoro non preventivamente comunicata

In materia di controlli sui soggetti percettori di reddito di cittadinanza, l'INL ha diffuso la Circolare n. 8 del 25 luglio 2019 con cui ha fornito al proprio personale ispettivo delle indicazioni, precisando che l'accertato svolgimento di attività di lavoro, autonomo o subordinato, non comunicato preventivamente all'INPS, configura un reato da parte del lavoratore, cui consegue la maxisanzione in capo al datore.



Sanzioni sulla sicurezza: no responsabilità in solido della società

La società non risponde in solido per le sanzioni inflitte al manager che viola gli obblighi di sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei casi in cui la stessa sia responsabile di illeciti amministrativi ai sensi del D.Lgs 231/2001 (omicidio colposo o lesioni gravissime del lavoratore). È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 38260 del 16 settembre 2019, con la quale ha respinto il ricorso della dirigente di una società in house di un Comune avverso la confisca dei propri beni personali. La manager era stata condannata per peculato.

Bando #CONCILIAMO: domande entro il 15 ottobre per il finanziamento dei progetti di welfare aziendale, prorogato.

È disponibile sul sito del Governo (www.governo.it) il bando #Conciliamo, promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia al fine di sostenere i progetti di conciliazione famiglia-lavoro. Lo scopo del bando è quello di finanziare la realizzazione di progetti di welfare aziendale, consentendo ai datori di lavoro di attuare azioni funzionali al miglioramento della vita familiare dei propri dipendenti. Il budget stanziato è pari a 74 milioni di euro, con contributi per le aziende che possono variare da 500.000 a 1,5 milioni di euro. L'accesso al finanziamento è riservato ad imprese, società cooperative e soggetti collettivi che abbiano almeno 50 dipendenti assunti a tempo indeterminato nelle sedi legali ubicate in Italia. Il bando, la cui domanda di accesso doveva essere inizialmente inoltrata tramite PEC entro le ore 12 del 15 ottobre 2019, è stato sospeso fino al 15 dicembre prossimo nell'attesa che vengano forniti i chiarimenti necessari per la sua implementazione.

Nullo il licenziamento ritorsivo del lavoratore al rientro della malattia

È nullo il licenziamento del lavoratore rientrato da poco in azienda dopo un lungo periodo di malattia. Con la Sentenza n. 23583 del 23 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha ritenuto provata per presunzione, sulla base del principio dell'id quod plerumque accidit, l'assenza di un giustificato motivo oggettivo e la natura di ritorsione del licenziamento basato sul pretestuoso motivo delle assenze.



Sezione 3: Principali adempimenti

23. Mese di Ottobre 2019

DATA	ADEMPIMENTO	
16 Ottobre	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA	Liquidazione IVA riferita al mese precedente e versamento.
	REDDITI – IRAP – SOCIETA' DI COMODO (titolari di P. IVA) <i>Saldo 2018/I Acconto 2019</i>	- Versamento 5° rata a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%. - Versamento 4° rata a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%. - Versamento 2° rata a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
21 Ottobre	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE <i>III trim 2019</i>	Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno.
25 Ottobre	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE
30 Ottobre	REDDITI (non titolari di P. IVA) Saldo/I Acconto	Versamento della 5° rata/4°rata a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi.
31 Ottobre	CERTIFICAZIONE UNICA 2019	Termine ultimo per l'invio telematico della Certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate (redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
	770/2019	Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2018 - Mod. 770/2019
	RIMBORSO IVA TRIMESTRALE <i>III trim 2019</i>	Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR)
	ESTEROMETRO <i>Settembre 2019</i>	Termine per l'invio dell'esterometro (dati fatture da e verso l'estero).
	FATTURA ELETTRONICA <i>Adesione servizio di consultazione</i>	I contribuenti che aderiranno, entro il 31/10/2019, al servizio dell'Agenzia delle Entrate di consultazione delle proprie fatture elettroniche, potranno consultare dal giorno successivo all'adesione tutte le fatture emesse e ricevute dal 1/01/2019. L'adesione successiva al 31/10/2019 consentirà la consultazione delle sole fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all'adesione.
	BONUS PUBBLICITA'	Termine di presentazione per il 2019 delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (L. 81/2019)
	PROVVIGIONI <i>III trim 2019</i>	Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.